

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/03/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36058-i-rapporti-tra-conviventi-hanno-natura-morale-e-sociale-la-cassazione-conferma-l-applicabilit-dell-art-2034-c-c>

Autore: Basilio Antoci

I rapporti tra conviventi hanno natura morale e sociale: la Cassazione conferma l'applicabilità dell'art. 2034 c.c.

I RAPPORTI TRA CONVIVENTI HANNO NATURA MORALE E SOCIALE: LA CASSAZIONE CONFERMA L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2034 C.C.

di Basilio Antoci

La sentenza in commento è un nuovo anello che si aggiunge alla solida catena giurisprudenziale, la quale colloca le relazioni interne alla convivenza *more uxorio* tra i doveri imposti dalla morale sociale. Tale relazioni vanno, perciò, trattate come vere e proprie obbligazioni naturali, alle quali si applica il disposto dell'art. 2034 c.c. secondo cui, chi abbia adempiuto un dovere morale o sociale, non può pretendere la ripetizione di quanto pagato. In tal modo, la Cassazione, ha escluso il diritto del convivente di ripetere le attribuzioni patrimoniali elargite nel corso della convivenza, argomentando proprio a partire dalle analogie e dalle differenze che intercorrono tra coniugio e coppia di fatto ed individuando nella spontaneità e nella proporzionalità i parametri per distinguere le liberalità dagli adempimenti di doveri sociali e morali.

1. Premessa

Quello dei rapporti familiari è, probabilmente, il campo giuridico che - più di ogni altro - incarna la vocazione evolutiva propria del diritto - il quale muta seguendo tanto la scienza giuridica, quanto e soprattutto la società ad esso sottostante.

La questione che ci occupa ha ad oggetto un particolare tipo di relazione interpersonale: ovvero la c.d. convivenza *more uxorio*. Ebbene, pur trattandosi di una condizione che ha ormai acquistato una rilevanza giuridica assai concreta, nella legislazione vigente non è dato rintracciare alcuna disciplina unitaria ad essa applicabile. Negli ultimi anni ci sono stati tentativi volti alla emanazione di leggi speciali ma, a tal proposito, non sembra convincente l'idea di coniare una normativa *ad hoc* della famiglia di fatto, poiché si correrebbe il rischio di ricalcarla sulla falsariga di quella già esistente per la famiglia fondata sul matrimonio. Si potrebbe creare, in tal modo, un duplicato normativo di difficile utilità e coordinamento¹. Ciò premesso, la sentenza in commento è abbastanza articolata e rappresenta un'ancora per il consolidato filone giurisprudenziale inerente alla natura giuridica dei rapporti tra conviventi.

2. Il caso

La Suprema Corte, con la sentenza 1277/2014 emessa dalla I sez. civ. il 22 gennaio 2014, ha risolto il conflitto insorto tra un uomo ed una donna, i quali avevano convissuto *more uxorio* per cinque anni in Cina - dove l'uomo era distaccato per esigenze lavorative. La donna aveva rinunciato ad una promettente e assai remunerativa carriera aziendale pur di seguire il compagno in Asia. Questi, nel corso degli anni, aveva accreditato delle somme di denaro su un conto personale della convivente. Alla fine del rapporto, in costanza del quale era nato

¹ Cfr. B. Antoci, *Famiglie e convivenze. Profili costituzionali*, Lulu Press Inc., Catania, 2013, ISBN 978-12-9155-814-2, pag. 62, 123.

anche un figlio, nonostante fossero state redatte ben due scritture private per regolare le questioni genitoriali e patrimoniali, nulla era stato disposto in merito alle somme versate dall'uomo - che ammontavano a poco più di un centinaio di milioni di vecchie Lire.

Secondo la prospettazione fatta da quest'ultimo, gli esborsi in questione erano stati operati al fine di realizzare «una gestione maggiormente redditizia» del denaro, gestione che era stata tacitamente affidata alla ex convivente. Su questo assunto, l'uomo, conveniva in giudizio la donna, chiedendo che venisse riconosciuto, in via principale, un contratto di mandato e che la compagna venisse «condannata a rendere il conto in relazione a tale mandato e a corrispondere la somma risultante». In via subordinata si chiedeva sempre la restituzione delle somme, ma a titolo di *negotiorum gestio* o, in ulteriore subordine, quale arricchimento senza causa.

La donna resisteva eccependo che, quel denaro, fosse stato versato a titolo di adempimento di una obbligazione naturale sorta nell'ambito della convivenza, in ossequio alla quale si era inteso creare «una disponibilità finanziaria ... anche per compensare la perdita del reddito derivante dall'attività di dirigente di un'importante società pari a ... circa dieci milioni mensili, cui aveva rinunciato per seguire in Cina» il proprio compagno.

Il Tribunale adito rigettava l'opposizione e accoglieva le richieste dell'uomo propendendo per la tesi dell'arricchimento senza causa. Anche la Corte d'Appello seguiva l'idea del Tribunale, specificando che «non si poteva trattare di una sorta di indennizzo per la rinuncia alla carriera, non risultando che tale scelta fosse stata in qualche maniera suggerita o richiesta ... e non fosse, al contrario, il frutto di una libera valutazione» della donna.

L'interpretazione dei giudici di merito circa i doveri morali e sociali rinvenibili nella convivenza *more uxorio* è stata, secondo la ex compagna, alquanto riduttiva e su tale presupposto si è giunti in Cassazione. La questione è stata incentrata sulla qualificazione giuridica dei rapporti patrimoniali tra i conviventi e, dunque, degli esborsi liberamente eseguiti a titolo di contributo per la convivenza. La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un unico quesito di diritto, così formulato: «Dica la Corte se, in caso di convivenza *more uxorio*, la parte che risulti disporre di un reddito elevato adempia a un dovere morale e sociale ai sensi dell'art. 2034 c.c. quando provvede alle esigenze del convivente che risulti privo di reddito proprio (avendo rinunciato a un posto di lavoro in funzione della convivenza), anche attraverso l'erogazione di somme di denaro che risultino costituire una modesta porzione ... dei propri guadagni e del reddito cui ha rinunciato il convivente più debole sul piano patrimoniale». Il motivo è stato ritenuto meritevole di accoglimento e ha condotto alla decisione che si esaminerà di seguito, subito dopo alcune premesse sugli istituti giuridici coinvolti.

3. Cenni sulle obbligazioni naturali

Le obbligazioni naturali - disciplinate all'art. 2034 c.c. - sono una particolare categoria di rapporti obbligatori che si distingue nettamente dalle obbligazioni giuridiche, in quanto difetta del carattere della c.d. coercibilità: il debitore di un'obbligazione naturale è vincolato all'adempimento della stessa soltanto in virtù di doveri morali o sociali². Si tratta, dunque, di una obbligazione in cui il creditore non possiede rimedi giuridici che gli consentano di esigere la prestazione³. L'eventuale adempimento del debitore non è per nessun motivo

2 Cfr. A. TORRENTE et al., Manuale di diritto privato, ed. XVII, Giuffrè, Milano, 2004, ISBN 978-88-1410-873-0, pag. 390-391.

3 Cfr. C. BOVIO, Enciclopedia legale di selezione. Tutta la legge dalla A alla Z, ed. II, Selezione dal Reader's Digest, Milano, 1986, ISBN 978-88-7045-056-2, pag. 639.

assimilabile ad una donazione e, dunque, si è fuori dal novero delle liberalità (A. TORRENTE et al., 391). Non trattandosi di liberalità, il legislatore esclude che, chi abbia adempiuto ad un'obbligazione naturale, possa ripetere quanto pagato (C. BOVIO, 639), ben potendo il creditore trattenere quanto ricevuto - c.d. *soluti retentio*. È, infatti, lo stesso codice civile a stabilire che «non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali». Esistono due casi che fanno eccezione alla menzionata regola della irripetibilità: la coazione o l'incapacità del soggetto che esegue la prestazione. L'adempimento, infatti, deve essere eseguito spontaneamente da una persona capace di agire - in caso contrario salta la regola della irripetibilità⁴.

4. Natura giuridica dei rapporti personali e patrimoniali tra conviventi

In dottrina e in giurisprudenza si concorda sul fatto che, seppur il matrimonio possieda una superiore dignità⁵, la convivenza trovi tutela in quanto facente parte a pieno titolo delle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. - anche se non si può pensare di identificare o sovrapporre i due fenomeni, in quanto la più accorta dottrina evita di parlare di “famiglia di fatto”, essendo la famiglia il prodotto dell'unione matrimoniale e di null'altro⁶. Ciò premesso, non ricorrendo i vincoli che scaturiscono dal matrimonio per i coniugi, la natura dei rapporti che intercorrono tra conviventi è da ricondurre ad una dimensione morale e solidale: l'assistenza che i membri di una coppia di fatto si prestano non trova la sua fonte in un obbligo giuridico, bensì in quelle particolari obbligazioni disciplinate dall'art. 2034 c.c. (c.d. obbligazioni naturali). Più volte la Cassazione ha avuto modo di ribadire che «sussistendo tra i conviventi *more uxorio*, una famiglia di fatto, tutte le prestazioni reciprocamente eseguite nell'ambito di tale rapporto [hanno] natura di obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità di quanto dato e prestato reciprocamente⁷. Non è ammessa perciò la ripetizione di quanto si è elargito nei confronti del convivente - avendo la dottrina precisato che si ha adempimento di obbligazione naturale soltanto quando la prestazione risulti essere adeguata alle circostanze e proporzionata al patrimonio e alle condizioni sociali di chi l'ha eseguita⁸. Come corollario di questa impostazione teorica discende che «nell'ambito dei rapporti di convivenza *more uxorio* la presunzione di gratuità delle prestazioni rese da una parte in favore dell'altra

4 Cfr. P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, ed. XVI, Giuffrè, Milano, 2005, ISBN 978-88-1412-127-3, pag. 340.

5 Cfr. C. Cost. 310/1989, «L'art. 29 Cost., pur non negando dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono solo dal matrimonio».

6 Cfr. E. ROppo, voce *Famiglia*, cap. III, postilla di aggiornamento a “Famiglia di Fatto”, in *Enciclopedia Giuridica*, 1999, par. 3.1, pag. 2.

7 Cfr. Cass. civ. 3713/2003.

viene meno allorché risulti che la prestazione stessa esula dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti e si configuri come mera operazione economica patrimoniale che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente con proprio ingiusto danno⁹. Alla luce di queste argomentazioni, ferma restando la regola generale fissata per le obbligazioni naturali, la Corte di Cassazione ammettere, in casi particolari, la possibilità di ripetere quanto versato¹⁰, finendo per tutelare indirettamente anche i terzi, i quali potrebbero avere interesse a dimostrare che, una determinata prestazione, sia stata illogica e sproporzionata e, dunque, non possieda i caratteri per essere considerata adempimento di un'obbligazione naturale¹¹.

5. La decisione della Corte

Quanto appena esaminato ci permette di comprendere agevolmente il responso degli ermellini e, mutuando quanto riportato nella sentenza in commento, è possibile affermare che *«le unioni di fatto, nelle quali alla presenza di significative analogie con la famiglia ... si associa l'assenza di una completa e specifica regolamentazione giuridica, ... costituiscano il terreno fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla morale sociale, dalla cui inosservanza discende un giudizio di riprovazione ed al cui spontaneo adempimento consegue l'effetto della "soluti retentio", così come previsto dall'art. 2034 c.c.»*.

Il ragionamento sotteso a questa argomentazione è interessante, in quanto da un lato i giudici hanno preso atto del fatto che la convivenza possieda non poche analogie con la famiglia fondata sul matrimonio. Da tale considerazione si è ricavato un corollario, secondo il quale anche nella coppia di fatto esistono diritti e obblighi reciproci tra i conviventi. D'altro canto, i giudici, non hanno mancato di evidenziare le differenze tra coniugio e coppia di fatto, prima fra tutte la mancanza di una disciplina giuridica *ad hoc* del rapporto di convivenza *more uxorio*. Da ciò discende che, gli obblighi e i diritti che possono venire in essere in costanza di una convivenza non hanno natura giuridica - così come avviene, invece, per il matrimonio - bensì sono *«dettati dalla morale sociale»*: per questa via i rapporti tra

8 Ibidem, *«Le prestazioni patrimoniali di uno dei conviventi more uxorio non possono inquadarsi nello schema dell'obbligazione naturale se hanno come effetto esclusivo l'arricchimento del partner e non sussiste un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi»*.

9 Ibidem.

10 Cfr. P. DIGREGORIO, *Convivenza more uxorio e accessione: nuovi spunti di riflessione*, in Giur. It., 2004, pag. 532, *«La Cassazione ha dichiarato che, per aversi obbligazione naturale, è indispensabile che le prestazioni reciproche abbiano il carattere della proporzionalità. Solo così può essere giustificata l'irripetibilità di quanto spontaneamente prestato»*. Cfr. Cass. civ. 3713/2003, *«Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens»*.

11 Cfr. G. BONILINI, *Le donazioni*, Giuffrè, Milano 2009, pag. 288-289 e A.A.V.V., *Gratuità e onerosità tra inefficacia e revocabilità nel fallimento*, 19 febbraio 2004, pag. 3, *«L'adempimento di obbligazione naturale resta efficace nei confronti del fallimento, purché le stesse risultino proporzionate rispetto al patrimonio netto del fallito»*.

conviventi sono stati ricondotti sotto l'egida dell'art. 2034 c.c. che, come s'è visto, si occupa proprio di regolamentare l'adempimento di doveri morali o sociali.

Il primo passo, per arrivare al risultato testé esaminato, è stato compiuto richiamandosi alla Corte di Strasburgo, secondo la quale *«la nozione di famiglia ... non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto»*. Una simile interpretazione è utile poiché corrobora un orientamento Costituzionale (e nomofilattico) consolidato, secondo il quale all'interno delle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. *«va ricondotta ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico»*¹². L'elaborazione giurisprudenziale ha, così, inglobato all'interno delle formazioni sociali di rilevanza costituzionale anche le convivenze tra due persone - non necessariamente eterosessuali - le quali devono poter godere appieno del diritto di vivere la propria condizione di coppia, con ogni prerogativa ammessa dalla legge. Ciò detto, la Corte passa in rassegna la disomogenea legislazione interna, dall'esame della quale emergono parecchi riferimenti a sostegno della crescente rilevanza giuridica che la famiglia di fatto sta acquisendo nel nostro ordinamento. Per questa via, la Cassazione arriva al punto centrale della controversia, ribadendo un consolidato principio secondo il quale *«i doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza»*¹³. Da qui nasce la censura mossa alla decisione impugnata, in quanto si è rilevato che i giudici di merito non si fossero conformati alla giurisprudenza nomofilattica poc'anzi esaminata, servendosi addirittura di argomentazioni *«poco felici»* che non hanno tenuto conto del *«rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare»*. È proprio il parametro della proporzionalità che, secondo i giudici, rappresenta *«il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali ... destinato al "menage" quotidiano ... e l'atto di liberalità»*.

12 Cfr. C. Cost. 237/1986, 404/1988 e 138/2010 e Cassazione 4184/2012.

13 Cfr. Cassazione 60/ 1969,285/1989, 3713/2003, 11330/2009.